

Oggi 22 aprile 2009 in una sala del Rettorato dell'università degli studi di Milano Bicocca sono presenti i rappresentanti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata i rappresentanti in carica delle Organizzazioni sindacali e delle R. S. U. i quali:

- **Preso atto** che l'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 subordina l'applicazione negli atenei del suddetto decreto legislativo alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale;

- **Tenuto conto** che è stato emanato il D. M. 5 agosto 1998 , n. 363 riguardante il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

- **Preso atto** che l'art. 52 del CCNL stipulato il 16.10.2008 relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006 - 2007 prescrive che la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

- **Constatato** che il suddetto art. 47 del D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008 recita che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva;

- **Preso atto** che la materia è attualmente normata dal Contratto Collettivo Quadro stipulato il 10 luglio 1996 riguardante gli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 riguardanti il "rappresentante per la sicurezza",

- **Preso atto** che nelle more della emanazione del suddetto decreto restano in vigore le norme relative al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 con le modifiche apportate da:

D. Lgs 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242; Legge 28 novembre 1996, n. 608; D.lgs 4 agosto 199, n. 359; D.M. 12 novembre 1999; D.lgs 25 febbraio 2000, n. 66; Legge 29 dicembre 2000, n. 422; D.lgs 12 aprile 2001, n. 206; Legge 8 gennaio 2002, n. 1; D. Lgs 2 febbraio 2002, n. 25; Legge 1 marzo 2002, n. 39; Legge 3 febbraio 2003, n. 14; Legge 8 gennaio 2002, n. 1; D. Lgs 2 febbraio 2002, n. 25; Legge 1° marzo 2002, n. 39; Legge 3 febbraio 2003, n. 14; D. Lgs 12 giugno 2003, n. 233; D.lgs 23 giugno 2003, n. 195; D. Lgs 8 luglio 2003 n. 235, DM 26 febbraio 2004;

Verificata la vigenza del D. M 5 agosto 1998,, n. 363 sopra indicato, nelle more dell'emissione del nuovo Decreto ministeriale, previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008,

APPROVANO

Regolamento per la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, secondo quanto disposto dal Contratto collettivo Quadro del 10 luglio 1996 e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n.363, le modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca di cui all'art. 18 del Decreto legislativo 19.9. 1994 n. 626.

Art. 2 **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca sono promosse dall'Amministrazione, dalle OO.SS. e dalle RSU, almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica attraverso l'istituzione della Commissione elettorale di cui all'art. 3.

2. In sede di contrattazione decentrata potrà essere valutata, comunque, la possibilità di indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che sarà individuata nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le elezioni sono indette, su proposta della commissione elettorale, con decreto rettorale e portate a conoscenza dei dipendenti dell'Ateneo.

Art. 3 **Commissione elettorale**

1. La commissione elettorale è costituita da un rappresentante nominato dall'Amministrazione, con funzioni di presidente, da un rappresentante per ogni OO.SS., rappresentativa in Ateneo e da un rappresentante delle RSU. La commissione così costituita è nominata con decreto rettorale.

2. La Commissione, sulla base di quanto previsto nel presente regolamento sovrintende a tutte le operazioni elettorali (costituzione seggi elettorali, giorni e ora di inizio e fine delle votazioni, validazione degli elenchi forniti dall'Amministrazione per l'esercizio delle votazioni, e delle candidature presentate, predisposizione schede elettorali, scrutinio, proclamazione eletti ecc...) che vengono riportate su un apposito verbale a cura del presidente e del segretario scelto dalla Commissione al proprio interno.

3. L'Ateneo garantisce ai membri della Commissione i locali, i mezzi, e i permessi necessari per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 4 **Composizione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato**

1. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Ateneo di Milano Bicocca è composta da n. 14 membri eletti che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 5 **Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato con rapporto di lavoro subordinato (docente, ricercatore, tecnico amministrativo ecc...), che non rivesta funzione di datore di lavoro.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, a cura dell'Amministrazione, mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Eventuali omissioni possono essere segnalate da qualunque componente del corpo elettorale alla commissione elettorale, come pure meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno delle elezioni entro le ore 12,00.

3. L'elettorato passivo spetta al solo personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio a tempo indeterminato. Le candidature per ciascun collegio devono essere presentate alla

commissione elettorale direttamente o per il tramite dell'Ufficio relazioni sindacali almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La commissione raccoglie le candidature del personale e ne verifica l'esistenza dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato passivo.

4. Gli elenchi delle candidature per ciascun collegio, redatti in ordine alfabetico devono essere pubblicati, a cura dell'Amministrazione, all'albo dell'Ateneo almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni. Devono essere inoltre affisse all'ingresso di ogni seggio elettorale.

Art. 6 Proclamazione eletti

1. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza nel proprio collegio.
2. In caso di parità di voti fra due o più candidati dello stesso collegio, risulta eletto colui che ha la maggior anzianità di servizio presso l'Università di Milano Bicocca e, a parità anche di anzianità di servizio, il più anziano. Le schede scrutinate dovranno essere conservate dalla commissione per almeno tre mesi.
3. I nominativi degli eletti sono comunicati al Rettore, e agli interessati, nonché a cura dell'Amministrazione, sono portati a conoscenza a tutto il personale.
4. Dopo i suddetti adempimenti gli eletti sono nominati con decreto del rettore ed entrano formalmente in carica in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7 Rinuncia

In caso di rinuncia alla nomina, o di dimissioni dalla carica, o di trasferimento in altra sede, o di dimissioni dal servizio dal servizio, o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti all'interno del proprio collegio. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria e il numero dei componenti RLS risulta inferiore a sei, l'Amministrazione, le OO:SS: e le RSU provvedono ad attivare le procedure di cui all'art. 2 finalizzate all'indizione di nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti alla scadenza naturale del mandato. In tal caso i restanti componenti conservano la loro funzione fino alla scadenza naturale

Art. 8 Collegi

1. Il numero dei collegi è stabilito in n. di 3 per aree omogenee come da tabella sotto riportata. In ciascuno dei collegi 1 e 2 vengono eletti n. 6 componenti, mentre nel collegio n. 3 di Monza vengono eletti n. 2 componenti.
2. Qualora in ciascun collegio non risultino eletti almeno n. 3 componenti (n. 2 componenti presso il collegio n. 3) la Commissione elettorale procede all'indizione di elezioni suppletive da svolgersi entro tre mesi per l'integrazione dei posti non ricoperti.
3. Nei casi di costruzione di nuovi edifici universitari, l'Amministrazione, le OO.SS. e le RSU concorderanno l'istituzione di eventuali nuovi collegi con conseguente ampliamento del numero totale dei RLS.

Collegio	Edifici	Unità RLS
N. 1 Milano	U1 – U2 - U3 – U4 - U5 – U9 – U11 – U21	6
N. 2 Milano	U6 – U7 – U12 – U13 – U14 – U16 – U22	6

N. 3 Monza	U8 – U18 – Villa Serena	2
------------	-------------------------	---

Art. 9
Seggi elettorali

1. Gli elettori sono ammessi a votare nei seggi costituiti nei diversi collegi.
2. I seggi sono composti da un presidente che sovrintende al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità, un segretario e uno scrutatore nominati con atti amministrativi in accordo con la Commissione elettorale.
3. terminate le operazioni di voto i seggi procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla trasmissione delle schede votate e non utilizzate, delle liste elettorali, e dei verbali alla Commissione elettorale di cui all'art. 3.

Art. 10
Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti
2. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni dipendente riceverà una scheda contenente l'elenco di tutti i candidati del collegio in ordine alfabetico e potrà esprimere rispettivamente: n.2 preferenze per i collegi 1 e 2 e n.1 preferenza per il collegio n. 3.

Art. 11
Diritti e Attribuzioni del Rappresentante della Sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita in particolare i seguenti diritti fondamentali:

- diritto all'informazione;
- diritto alla formazione;
- diritto alla partecipazione;
- diritto al controllo.

2. Per l'esercizio di tali diritti il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:

- ha accesso ai luoghi di lavoro;
- viene consultato preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
- consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
- consulta il Registro degli Infortuni;
- viene consultato nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- viene consultato in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- avverte il responsabile dei rischi individuati;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione;
- formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.

Art. 12
Permessi per l'esercizio della funzione di Rappresentante della Sicurezza

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 11 i Rappresentanti della Sicurezza fruiscono su base annua di n. 40 ore di permessi retribuiti.

2. L'attività per l'espletamento dei seguenti adempimenti è considerata tempo di lavoro:

- quando è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- quando è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- quando è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- quando partecipa ad attività formative;
- quando è chiamato a formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- quando partecipa alle riunioni che hanno per oggetto la sicurezza dei dipendenti,

Art. 13 **Norma finale**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento generale di ateneo e alle modalità previste per le elezioni delle RSU.